



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FANIZZA	VITO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CATAPANO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1328/11
depositato il 28/04/2011

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 106201100017408-13 SANZ.AMMINISTR. 2007
RITENUTE
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

~~CONTRIBUENTE DOMENICO MONTANARO
CONTRIBUENTE ZACCARIA MARIANO~~

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

difeso da:

BRESCIA AVV. GRAZIA
VIA BERARDO LEONE 1B 74015 MARTINA FRANCA TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1328/11

UDIENZA DEL

29/01/2013 ore 09:00

SENTENZA

N°

2286

PRONUNCIATA IL:

29 GEN. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8 SET. 2015



IL SEGRETARIO
(Reg. Claudio RICCHIUTI)

Il Segretario
[Handwritten signature]

Fatti e svolgimento del processo

Con ruolo n.2010/250105 reso esecutivo il 25/11/2010 e portato dalla cartella di pagamento n. 10620110001740813 spedita il 4/2/2011, l'Agenzia delle Entrate di Taranto richiede il pagamento di euro 4.723,32 in relazione a controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36/bis-DPR 600/73 della dichiarazione mod.770/S-2008 presentata per il periodo di imposta 2007 e riferito a ritenute ed accessori.

Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate di Taranto e ad Equitalia Sud SpA Taranto, il ricorrente contesta l'atto e la richiesta esponendo numerose ragioni a propria difesa (carezza di motivazione, illegittimo utilizzo dell'art.36/bis per erroneo riferimento ad una annualità non oggetto della liquidazione o accertamento, decadenza dei termini per la liquidazione con uso dell'art.36/bis, omessa redazione di pvc o di altri atti prodromici, inesistenza della notifica della cartella, omessa sottoscrizione della cartella, omessa sottoscrizione del ruolo, ecc.) e concludendo con richiesta di infondatezza ed illegittimità della pretesa, con vittoria di spese ed onorari con distrazione degli stessi in favore del difensore costituito dichiaratosene anticipatario.

E' costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Taranto che in proprie deduzioni scritte sostiene la piena legittimità del proprio operato e precisando che il titolo è costituito dalla stessa dichiarazione del contribuente, chiede il rigetto del ricorso e la refusione in proprio favore delle spese del giudizio.

Equitalia Sud SpA Taranto è costituita in giudizio e sottolineando la piena legittimità del proprio operato chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori di tutte le parti in causa. Essi si riportano ognuno ai propri atti ed alle richieste già espresse.

Motivi della decisione

Esaminati gli atti la Commissione ritiene di dover aderire a quanto sostenuto dal ricorrente.

La cartella di pagamento è mancante di motivazione e da quanto in essa riportato non è possibile comprendere le ragioni della richiesta e l'iter logico giuridico seguito dall'Agenzia delle Entrate per giungere al convincimento della richiesta stessa.

Trattandosi di liquidazione del mod.770/S e dunque di ritenute, l'Agenzia era obbligata alla indicazione precisa degli elementi di base della propria ricostruzione e dei risultati ai quali era pervenuta. La semplice indicazione di due importi (euro 2.914 ed euro 302) per imposta e l'anno di riferimento (il 2007) sono del tutto insufficienti per qualsiasi collegamento concreto e per qualsivoglia logica comprensione dei fatti.

E' evidente che l'erroneità della pretesa contestata dal contribuente per il fatto che la richiesta deriverebbe dal disconoscimento di un credito di imposta riveniente dall'anno 2006, non solo deve essere condivisa, ma dimostra che il mancato rispetto degli obblighi di

Prof. L...

Reg. 2328/11 f. 29

motivazione da parte dell'A.F., nuoce alla stessa Agenzia che per altro rimane inerte anche nelle controdeduzioni nell'individuare e segnalare le ragioni concrete della richiesta. Neppure può essere condiviso l'assunto dell'Agenzia che sostiene che "il titolo è costituito dalla dichiarazione annuale presentata dal contribuente e che reca l'an ed il quantum della pretesa erariale" e ciò perché:

--l'Agenzia non ha dimostrato agli atti di questo procedimento che la dichiarazione del contribuente portasse conclusivamente gli importi quali successivamente richiesti dall'Agenzia e che quindi si trattava di importi dichiarati ma non versati;

--proprio dalla dichiarazione del contribuente dell'anno 2007 (depositata agli atti nel 'prospetto SX' si evidenzia la non rispondenza degli elementi tra quelli riportati in tale prospetto e quelli esposti nella cartella di pagamento.

Invero deve ancora osservare la Commissione che la liquidazione ex 36/bis è stata illegittimamente utilizzata dall'Agenzia sia perché la specifica fattispecie non è prevista dalla norma e soprattutto perché la particolarità del caso (che non poteva essere costituito da una semplice liquidazione automatica), richiedeva l'emissione di un avviso di accertamento motivato e non tutte le specifiche indicazioni e dimostrazioni che il caso richiedeva.

Per tutto quanto esposto che è assorbente di tutto quanto altro riportato agli atti di causa, l'azione dell'A.F. non può essere legittimata e le richieste del ricorrente devono essere confermate.

La complessità della interpretazione della materia è ragione valida per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La QUARTA Sezione della C.T.P. di Taranto, così dispone:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo il ruolo n. 2010/250105 portato dalla cartella di pagamento n. 10620110001740813 impugnata;

===compensa le spese.

Così deciso il giorno 29/1/2013

IL GIUDICE RELATORE

(Saverio Curatola)

IL PRESIDENTE

(Vito Panizza)